

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 15

29 Giugno 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTI PROROGATE AL 1° GENNAIO 2019

Il Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018 ha approvato un decreto legge che proroga dal 1° luglio 2018 al **1° gennaio 2019**, il termine di entrata in vigore degli obblighi di **fatturazione elettronica** per le cessioni di carburante per autotrazione.

Al momento in cui si scrive, non si conoscono tutti i dettagli del decreto in questione, il quale è stato annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un comunicato stampa che precisa quanto segue: “*il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati*”.

A fronte di tale rinvio, sarà da verificare se nelle more della nuova decorrenza sia possibile comunque adottare la fatturazione elettronica in via facoltativa già dal 1° luglio 2018.

Tale dubbio trova la sua genesi nel divieto generalizzato dell’emissione della fattura per le cessioni di carburanti, il quale sarebbe stato superato dall’art. 1, commi 926 e 927 della legge di Bilancio 2018, che oltre all’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.p.r. 444/1997 della cosiddetta scheda carburante, ha introdotto l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione, proprio a partire dal 1° luglio 2018.

Al fine di non vanificare gli sforzi di quei distributori "virtuosi" che si sono attrezzati tecnologicamente per essere operativi con l'emissione della fattura elettronica dal 1 ° luglio 2018, l'orientamento del governo che sembra delinearsi, è quello di consentire l'emissione facoltativa di tale documento in alternativa all'uso della scheda carburante.

La proroga in argomento, non sembra però generare effetti sull'ulteriore obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° luglio 2018, inerente le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A., come anche sull'obbligo di utilizzare mezzi "tracciabili" di pagamento per gli acquisti di carburanti, ai fini della deducibilità Ires/Irpef e detraibilità dell'Iva.

NEGATO DALL'UE IL REVERSE CHARGE PER I RAPPORTI CONSORZIATI / CONSORZIO

Il Legislatore, al fine di contrastare "le frodi in materia di IVA", ha introdotto nel corso del tempo molteplici fattispecie di operazioni per le quali, in luogo dell'ordinaria applicazione / assolvimento dell'IVA, va applicato il reverse charge.

In particolare, la Finanziaria 2016, introducendo al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-quater), ha previsto l'estensione dell'applicazione del reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche, tenuti all'applicazione dello split payment.

Tale estensione non è però entrata in vigore in quanto subordinata dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE.

La citata lett. a-quater) dispone infatti che l'applicazione del reverse charge a tale fattispecie: "è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE ...".

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2016, n. 20/E tale disposizione trova giustificazione nella considerazione che:

- "per i consorzi che effettuano operazioni prevalentemente nei confronti della P.A. in regime di split payment e che acquistano servizi dalle società consorziate, si viene a determinare la formazione di un credito IVA strutturale, in quanto gli stessi non possono compensare l'imposta relativa alle operazioni attive effettuate nei confronti della P.A. – soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti – con quella assolta in relazione ai servizi acquistati dalle società consorziate. In particolare, sotto il profilo finanziario, i consorzi di cui trattasi trasferiscono, di

norma, ai propri consorziati importi superiori a quelli incassati dall'Amministrazione pubblica cessionaria o committente (tali importi, infatti, sono gravati da un'imposta che, relativamente alle operazioni attive, non entra mai nella disponibilità dei consorzi), anticipando somme che solo successivamente saranno loro rimborsate dall'Erario”;

- con l'introduzione del reverse charge si semplifica “la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la P.A. e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione di credito IVA”.

Applicando la disposizione in esame il consorzio ottiene una posizione “neutra” nei confronti dell'Erario, mentre sono le imprese consorziate ad “accumulare” un credito IVA verso l'Erario.

In particolare dalla recente Comunicazione della Commissione al Consiglio 21.6.2018, COM(2018) 484 final, risulta che:

- l'Italia ha richiesto la misura speciale di deroga per l'applicazione del reverse charge alle operazioni in esame per garantire “l'immediata riduzione dei meccanismi di evasione fiscale, quali la mancata dichiarazione e/o il mancato pagamento dell'IVA allo Stato da parte dei consorziati”, e consentire contestualmente di “aumentare l'efficacia dei controlli fiscali grazie al numero limitato di consorzi da sottoporre ad audit”;
- secondo la Commissione “l'Italia non ha dimostrato né la natura né la portata degli eventuali problemi di frode derivanti dal rapporto tra consorzi e i consorziati” e “risulta difficile capire come potrebbero verificarsi frodi IVA nel quadro del rapporto tra i consorzi e i consorziati”.

Conseguentemente, conclude la Commissione, “dal momento che l'Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo”.

È quindi necessario attendere la decisione del Consiglio UE che, come sopra esposto, ha ricevuto parere negativo dalla Commissione UE.

La lett. a-quater) del comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72 è da considerarsi pertanto non ancora applicabile.